

SENT. 1777/15
R.G. 3295/09
Cron. 7981/15
An. 2295/15



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

OGGETTO:
RISARCIMENTO
5 ANNI

TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott. Luigi GALASSO, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3295/2009 R.G.A.C.

TRA

F. [redacted] rapp.ti e difesi, giusta procura a margine dell'atto di citazione, dagli Avv.ti [redacted]



ATTORI

E

P. [redacted] rapp.to e difeso, giusta procura a tergo della copia notificata dell'atto di citazione, e di altra procura in calce dell'atto di citazione del terzo, dall'Avv. [redacted]

è elett.te dom.to;

CONVENUTO

S. [redacted] (la parte è inesattamente individuata, nella comparsa di costituzione e risposta, con la ditta, ossia come "S" [redacted]), rapp.to e difeso, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. [redacted] nel cui studio è elett.te dom.to;

TERZO CHIAMATO

ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del l.r.p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. [redacted] nei cui studio è elett.te dom.ta;

TERZA CHIAMATA

avente ad oggetto: "Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)".

CONCLUSIONI

Il verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, *in parte qua*, come qui riportati.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F. e L. traevano in giudizio, innanzi al Tribunale di Benevento, P., dichiarando: di riassumere una causa non «iscritta a ruolo nei modi e nei tempi di legge»; che essi, infatti, avevano notificato al medesimo convenuto un atto di citazione, nel quale assumevano: a) di essere proprietari di un appartamento al quarto piano del fabbricato in Benevento, alla Via e che tale loro immobile sottostava ad altro appartamento, dotato di terrazza a livello, di proprietà di P.; b) che nella proprietà del P. nel corso del 2008, venivano compiuti lavori di ristrutturazione, i quali avevano cagionato consistenti danni alla proprietà degli attori, riconosciuti dalla stessa impresa esecutrice, appartenente a S.

Ciò posto, il F. e la L. chiedevano il risarcimento dei danni subiti, di natura patrimoniale, non patrimoniale ed esistenziale, da liquidarsi in euro 13.482,08 (come da perizia allegata), oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, dall'evento al soddisfo; spese vinte, con distrazione.

Nella comparsa conclusionale, chiedevano la condanna per lite temeraria del P. «e/o di chi di dovere».

Si costituiva il convenuto, il quale, premesso di essere comproprietario, insieme alla moglie, V., resisteva alla domanda, contestandone sia l'an, sia il quantum, e dichiarando di voler chiamare in causa l'appaltatore, S. (il quale aveva ammesso la propria responsabilità), affinché fosse condannato, in caso di mancato rigetto della domanda, a risarcire direttamente gli attori, oppure a tenere indenne il convenuto; spese vinte.

Differita la prima udienza, veniva chiamato in causa il S. il quale si costituiva, replicando: che l'atto di citazione, spiccato dal P. era stato notificato prima dei novanta giorni dall'udienza, e che difettava dell'avvertimento, «di cui al punto 7) dell'art. 163 c.p.c.»; che egli si era assicurato (polizza n. 6269100533262), «per i lavori oggetto del presente giudizio», con la Compagnia di Milano Assicurazioni S.p.A., che voleva chiamare in causa; di aver cagionato dei lievi danni, in corso di lavori, ma che gli odierni attori avevano avanzato una richiesta eccessiva, che aveva impedito un accordo; che gli attori medesimi dovevano provare *an* e *quantum* della domanda; spese vinte, con distrazione.

Nuovamente differita l'udienza, veniva chiamata in causa la compagnia di assicurazioni, la quale si costituiva, eccependo che la polizza prevedeva il risarcimento dei soli danni accidentali, cagionati involontariamente ai terzi: e poiché la S. aveva causato danni analoghi, nell'esecuzione dei lavori, anche ad ulteriori unità immobiliari, doveva concludersi nel senso non dell'accidentalità, bensì di «una assenza di attenzione, prevenzione e sicurezza da parte degli operai della ditta assicurata», e di «eventi [...] prevedibili perché già arrecati e dunque evitabili»; di aver condotto accertamenti, dai quali era risultato che il danno patrimoniale ammontava ad euro 5.514,00; che il danno non patrimoniale doveva essere rigorosamente dimostrato. Spese vinte.

Trattata ed istruita la causa, venivano precisate le conclusioni, ed assegnati i termini, di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Come già affermato nell'ordinanza depositata in data 13.3.2012, non era necessario chiamare in causa la comproprietaria dell'appartamento, dal quale sono provenuti i danni, non essendo stata chiesta la condanna ad un *facere* (Cass. civ., Sez. III, 10.5.2011, n. 10208: «*Tra i comproprietari di un immobile sussiste litisconsorzio necessario passivo quando sia domandata nei loro confronti la condanna ad un "facere" (nella specie, eliminazione di una situazione di pericolo causata dalla loro proprietà), mentre sussiste litisconsorzio solo facoltativo quando nei loro confronti sia domandata la condanna al risarcimento del danno.*»).

Il P_i poi, quale committente dell'appalto, insieme alla VI (cfr. il testo del contratto, nella produzione del convenuto), può essere chiamato a rispondere, in via extracontrattuale, quale corresponsabile in solido (art. 2055 c.c.), senza, dunque, la necessità, anche per tale motivo, di integrare il contraddittorio.

2. Le nullità della citazione, eccipite dal convenuto, sono state sanate per effetto della fissazione, da parte del Giudice, della nuova udienza, di cui all'art. 164, co. 3, c.p.c. (cfr. il verbale della prima udienza).

3. I danni, cagionati nel corso dei lavori, sono stati ricordati da numerosi testi, fra i quali un collaboratore (tale, almeno, all'epoca dell'intervento edilizio) del S_i

(escusso il 17.4.2013), ed un subappaltatore, (udito il 20.11.2013): essi, poi, sono stati rilevati e descritti dal c.t.u., nella sua relazione (pagg. 5-7).

Si ricorda, una volta per tutte, che l'ausiliario ha compiuto la propria attività secondo criteri condivisibili sotto i profili giuridico, logico e tecnico, e che esso ha risposto specificamente alle censure, sollevate dalle parti nei termini di legge.

Che i documenti accertati siano dipesi dall'esecuzione della ristrutturazione dell'immobile, del quale il P è comproprietario, e, in particolare, dall'uso di martelli elettrici nella rimozione dei pavimenti (martelli adoperati anche, più d'uno, contemporaneamente), non solo si comprende agevolmente dalle deposizioni testimoniali (l'uso dei martelli elettrici è ricordato, ad esempio, dalla teste escussa all'udienza del 23.1.2013, che ne menziona «*ben 3 e lavoravano contemporaneamente*», specificando che «*cadevano oggetti dai mobili*»; dal già citato testimone il quale conferma che i danni furono cagionati dal martello elettrico: anzi, precisa che «*furono usati contemporaneamente più martelli elettrici*»; da anch'egli già menzionato), ma è confermato, particolareggiatamente, dal c.t.u. (pagg. 8-10 della relazione).

Si tratta, insomma, di effetti delle modalità di esecuzione dei lavori.

4. L'ammontare occorrente alle riparazioni è stato calcolato, dal c.t.u., in euro 5.900,00 (pag. 7 della relazione), salva l'I.V.A. se dovuta per l'esecuzione dei lavori, come per legge (il medesimo c.t.u. non dichiara che essa sia ricompresa nella somma: gli attori, mediante la perizia del loro perito di parte, la chiedevano): il tecnico, nel rispondere (pag. 19 della relazione) alle osservazioni del c.t.p. del S, precisava che la condensa (rinvenuta nel bagno e nel salone: cfr. la pag. 7 della relazione) «*è stata generata dal variato equilibrio termico che si è venuto a creare tra il terrazzo di proprietà esclusiva del sig. P e*

l'appartamento sottostante del sig. Fontaniello, essendo stata modificata la struttura della pavimentazione del terrazzo.»: il c.t.p. del terzo S aveva osservato che, una volta rimosso il duplice strato di pavimentazione, presente sul terrazzo, l'appartamento sarebbe rimasto privo di adeguata coibentazione, a causa del modo col quale era stato costruito.

Deve osservarsi, in proposito, che i lavori sul soffitto del salone sono, in ogni caso, necessari, essendovi state rinvenute, oltre alla condensa, delle lesioni, e che il teste (già due volte prima menzionato) ha dichiarato, dopo aver parlato della rimozione della pavimentazione dei «terrazzi», quanto segue: «Ricordo che nell'estate 2008 ha piovuto molto. Ci furono diversi temporali estivi.», senza precisare che fossero adottate le necessarie cautele.

Reputa il Giudice, allora, che causa o concausa (poco importa, giacché l'eventuale ascrivibilità al costruttore di una parte della responsabilità non eliderebbe la responsabilità solidale) della condensa sia stata l'esecuzione dei lavori *de quibus agitur*.

L'importo calcolato dal c.t.u., insomma, può essere confermato: esso va ricondotto alla data del 20.6.2014 (la relazione risale a quel giorno), e va maggiorato, sino al momento della decisione, della rivalutazione monetaria, ma non anche, *medio tempore*, degli interessi legali: mentre, infatti, la rivalutazione monetaria costituisce un aspetto essenziale delle obbligazioni di valore, che permette al patrimonio, tardivamente reintegrato, di assumere la medesima consistenza economica, che avrebbe avuto in ipotesi di tempestivo adempimento, gli interessi costituiscono una posta meramente eventuale, quale modalità del risarcimento del danno che possa essere stato cagionato dalla mancata disponibilità del denaro: ma tale danno dev'essere dedotto e provato, quand'anche mediante presunzioni, dalla parte danneggiata (cfr. Cass. civ., Sez. I, 4.6.2014, n. 12547, e Cass. civ., Sez. III, 16.6.2014, n. 13653): il che, nella specie, non è accaduto): spettano, poi, gli interessi legali successivi alla pronuncia della sentenza, sino al pagamento; l'importo globale va suddiviso, infine, tra i due attori, metà per ciascuno, secondo le rispettive quote di comproprietà.

Il perito di parte degli attori enunziava voci ulteriori, rispetto al mero costo dei lavori: oltre all'I.V.A., di cui s'è già detto, indicava una spesa per «*Facchinaggio, spostamento mobili, ecc.*», pari ad euro 2.000,00, una per «*Alloggio*», pari ad euro 4.000,00, ed una per «*Spese tecniche*», pari ad euro 900,00 (oltre I.V.A. e Cassa).

La prima voce viene meglio specificata nel computo metrico allegato a quella perizia: «*Oneri relativi al facchinaggio di mobili e suppellettili, all'eventuale trasporto e mantenimento a deposito degli stessi, al loro riposizionamento al termine dei lavori ed alla pulizia finale*»: essa viene considerata anche dal c.t.u., che la liquida in euro 900,00.

La seconda voce non compete: in corso di causa, è emerso che gli attori, per un periodo, si sono trasferiti in altra casa, ma loro appartenente, sicché vanno escluse le spese di alloggio: «*gli attori si trasferivano nella propria casa di Monte Sant'Angelo per la ristrutturazione del proprio appartamento*» (conferma _____ figlia degli attori, escussa all'udienza del 23.1.2013; _____ sentita il 16.10.2013, ricorda anch'ella il trasferimento a Monte Sant'Angelo).

La terza voce corrisponde al compenso destinato al medesimo tecnico di parte, che allega una propria parcella, redatta secondo la tariffa professionale (risale ad epoca

antecedente all'introduzione dei cc.dd. parametri) dell'ordine di appartenenza, quello degli ingegneri: ed è possibile riconoscere il diritto alla ripetizione di tal genere di costo, salvo che sia un esborso eccessivo o superfluo (cfr. Cass. civ., Sez. II, 3.1.2013, n. 84: «*Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.*»; conforme, Cass. civ., Sez. III, 20.2.2015, n. 3380): nella specie, deve reputarsi che la spesa non sia stata superflua, in quanto necessaria alla preparazione delle difese, ma che l'ammontare debba essere ridotto, considerando che il perito degli attori aveva considerato pari ad euro 6.983,73 i costi per i lavori e per il facchinaggio e deposito, contro gli euro 5.900,00 del c.t.u.: equitativamente, allora, la somma richiesta verrà diminuita ad euro 750,00 (oltre I.V.A. e Cassa), tale alla data della decisione, oltre agli interessi legali sino al soddisfo, e da dividere tra gli attori, in pari misura.

5. Quanto ai danni non patrimoniali, la teste (udita in data 23.1.2013), rispondeva affermativamente alla domanda sul capo 'i' della memoria istruttoria degli attori (se costoro avessero patito «*insonnia, irritabilità, crisi d'ansia e alterazione del tono dell'umore, dovute anche all'intuibile pericolo di nuovi crolli del solaio della propria abitazione*»), precisando che, «*in più occasioni, sono stata chiamata in soccorso dei coniugi Fontaniello, vista anche la condizione di salute della signora*»: la testimone (ascoltata il 16.10.2013), dal canto suo, anch'ella confermando la circostanza, precisava che la L era affetta da morbo di Parkinson: e non si tratta di questioni destinate ad una valutazione tecnica, che debba compiere necessariamente un medico, ma di rilievi alla portata di qualunque osservatore.

I disturbi esaminati possono essere ricondotti al danno non patrimoniale, da lesione, lato sensu, della salute, quale sintomo di turbamento psichico (cfr. Cass. civ., Sez. Lav., 6.11.2006, n. 23642: «*La situazione di turbamento psichico conseguente al proseguimento della prestazione lavorativa in ambiente inquinato, se non può formare oggetto di prova diretta, al pari di qualsiasi altro stato psichico interiore del soggetto, può essere tuttavia desunta da altre circostanze di fatto esterne, quali la presenza di malattie psico-somatiche, insonnia, inappetENZE, disturbi del comportamento o altro*»).

Considerato che i danni si estesero praticamente all'intera abitazione, che addirittura si verificarono perforazioni del solaio, e crolli di materiali, che i lavori durarono un paio d'anni (così il teste), con danni in parte ancora presenti al momento dei rilievi del c.t.u., che gli attori, per un periodo, breve o lungo che fosse, si trasferirono altrove, pare equo (è evidentemente necessaria una stima equitativa, in ragione della natura non patrimoniale del pregiudizio) liquidare in euro 4.000,00 (tale alla data della decisione, oltre agli interessi legali sino al soddisfo) il risarcimento dovuto a , ed in euro 6.000,00 quello in favore di L essendo ella affetta da morbo di Parkinson e, quindi, verosimilmente, maggiormente soggetta a sofferenza psichica, in quanto persona malata.

Si pone, poi, la questione di chi debba essere condannato: la domanda iniziale, proposta certamente ai sensi dell'art. 2043 c.c. (essendo indicata espressamente l'esecuzione dei lavori, quale causa del danno: ove fosse stata sottolineata la relazione di custodia col bene,

si sarebbe configurata una domanda ex art. 2051 c.c.: si legga, anche in motivazione, Cass. civ., Sez. VI - 3, 30.9.2014, n. 20619, relativa ad un caso che, in punto di circostanze storiche, risulta assai simile al presente), si è estesa, secondo *jus receptum*, automaticamente al S in quanto il convenuto ha chiesto (tra l'altro) che tale terzo sia condannato a pagare direttamente in favore degli attori, se non a manlevarlo (si noti che, del resto, sin dalla memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., gli attori, di conseguenza, chiedevano accertarsi la responsabilità del P. «e/o di chi di dovere» e, quindi, condannarsi il convenuto «e/o di chi di dovere»).

Nel rapporto col terzo danneggiato, tra committente ed appaltatore, il responsabile dei danni è, in linea di massima, il secondo: «è l'appaltatore ad essere di regola l'esclusivo responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, salvo che non risulti accertato che il proprietario committente aveva - in forza del contratto di appalto - la possibilità di impartire prescrizioni o di intervenire per richiedere il rispetto delle normative di sicurezza e che se ne sia avvalso per imporre particolari modalità di esecuzione o particolari accorgimenti antinfortunistici che siano stati causa (diretta o indiretta) del sinistro» (Cass. civ., Sez. III, 13.3.2013, n. 6296); «la responsabilità del proprietario committente non opera tuttavia in senso oggettivo, ma richiede una condotta colposa, poiché l'autonomia con cui vengono eseguiti i lavori determina, di regola, una responsabilità esclusiva in capo all'appaltatore, a meno che il committente non si sia ingerito con direttive vincolanti, così da ridurre l'appaltatore, attenuandone o escludendone la responsabilità, al rango di "nudus minister", in parte o "in toto" ovvero quando la responsabilità del committente si fonda su una "culpa in eligendo", per aver affidato l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea.» (Cass. civ., Sez. III, 17.1.2012, n. 538).

Posto, tuttavia, che il terzo leso non è, almeno in via generale, in condizione di sapere come si sia svolto, in via di fatto, il rapporto tra committente ed appaltatore, né se l'impresa fosse assolutamente inidonea o meno, il committente medesimo deve eccepire (e, se necessario, provare) le circostanze, che escludano la sua responsabilità: il P invece, si è limitato a dedurre di non dover rispondere, in quanto committente, senza altro aggiungere.

Si riconoscerà, dunque, una responsabilità solidale (art. 2055 c.c., già richiamato) fra il convenuto ed il S

6. La polizza assicurativa (condizioni generali, § 12, lett. 'A') precisa che è garantito l'indennizzo dei «danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale»: la previsione coincide con quella oggetto della valutazione della S.C., che concludeva, condivisibilmente, nel senso dell'esistenza della garanzia, purché, però, ricorra, quanto meno, la colpa grave (cfr. Cass. civ., Sez. III, 26.2.2013, n. 4799: «L'assicurazione della responsabilità civile, mentre non può concernere fatti meramente accidentali, dovuti, cioè, a caso fortuito o forza maggiore, dai quali non sorge responsabilità, per la sua stessa natura importa necessariamente l'estensione ai fatti colposi, restando escluso, in mancanza di espresse clausole limitative del rischio, che la garanzia assicurativa non copra alcune forme di colpa. Pertanto la clausola della polizza stipulata da un condominio, la quale preveda la copertura dei danni "involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale", senza contenere alcuna limitazione con riguardo a determinati gradi di colpa, fa ritenere operante la garanzia anche in ipotesi

di comportamento gravemente colposo dell'assicurato (nella specie, per il difetto di manutenzione di una tubazione idrica condominiale), con la sola eccezione delle condotte dolose.»).

Nella specie, tuttavia, la società assicuratrice delinea (nella comparsa di costituzione e risposta, nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., e, infine, sviluppando ancor più ampiamente il concetto, nella comparsa conclusionale), in maniera assolutamente persuasiva, una vera e propria fattispecie di dolo eventuale (pur senza adoperare questa stessa espressione): *«Ebbene, dagli accertamenti effettuati dal tecnico fiduciario della compagnia, è emerso che la ditta assicurata – nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà del dott. Passero – ha arrecato danni analoghi (per caratteristiche e modalità) a quelli per i quali è stato invocato il risarcimento, anche ad altre unità immobiliari. Tanto lascerebbe pensare – piuttosto che ad una accidentalità degli eventi – ad una assenza di attenzione, prevenzione e sicurezza da parte degli operai della ditta assicurata. La ripetitività della modalità dei danni conferma che trattasi di eventi non classificabili come accidentali bensì prevedibili perché già arrecati e dunque evitabili.».*

In punto di fatto, occorre specificare come la circostanza della ripetitività del danno non sia stata contestata dal S e si aggiunga che la prevedibilità del medesimo deriva anche dall'uso dello strumento del martello elettrico, anzi, di più martelli contemporaneamente: sistema che, rispetto a quello della spicconatura manuale, per quanto vantaggioso quanto a celerità e costi, *«risulta essere certamente più traumatico e meno rispettoso delle strutture circostanti»* (pag. 8 della relazione di c.t.u., ove si affronta la differenza tra i due metodi di lavoro); si aggiunga, poi, che, anche nell'appartamento degli attori, i danni si sono manifestati immediatamente, tant'è che (come è rimasto pacifico – ma cfr., altresì, nuovamente, le deposizioni dello almeno taluni dei nocuenti furono riparati nel corso stesso dei lavori: e ciononostante i lavori medesimi proseguirono con l'identico sistema.

Il S insomma, ha agito accettando il rischio che si producesse il danno: e, come l'assicuratore (ancora nella comparsa conclusionale), correttamente evidenzia, la conseguenza dell'indennizzabilità del danno, il cui rischio è stato accettato, equivarrebbe, nella specie, al trasferire, da parte dell'assicurato, *«all'assicuratore non un rischio di danno ma il costo specifico della propria attività. Egli, infatti, potrebbe omettere le cautele necessarie ad evitare danni a terzi in considerazione del fatto che gli stessi saranno sopportati dall'assicuratore.».*

In punto di diritto, va osservato, infine, che il concetto di dolo eventuale non è limitato all'ambito penalistico, nel quale pure più usualmente si pone la questione di accertare l'esatta natura dell'elemento psicologico: *«il concetto di dolo che, pur se civilistico, non può che essere inteso in tutte le sue forme e che ricomprende (al pari di quello penalistico) anche il dolo eventuale, come accettazione del rischio del verificarsi di un determinato evento»* (Cass. civ., Sez. Lav., 11.3.2013, n. 5958, nella motivazione).

Si deve concludere, allora, che l'appaltatore non può essere indennizzato dalla società assicuratrice.

7. Gli attori hanno avanzato, nella comparsa conclusionale, una domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.: essa, poiché non attiene al merito, può essere proposta anche all'udienza di precisazione delle conclusioni (Cass. civ., Sez. II, 7.7.2009, n. 15964), e, dunque, anche nella comparsa conclusionale, che consente una difesa nella memoria di replica (e, in effetti, il S si è difeso mediante tale ultimo atto).

Ritiene il Giudice che la differenza tra la somma chiesta dagli attori per danno patrimoniale (al netto dell'I.V.A. e della Cassa di previdenza, quest'ultima da calcolarsi sulle spese tecniche, euro 11.883,73), e l'incertezza sull'*an* e sul *quantum* del danno non patrimoniale, oggetto di difficile attendibile previsione, escludano la sussistenza della resistenza temeraria, in capo sia al convenuto, sia al terzo appaltatore.

8. Le spese seguono la soccombenza (il convenuto e S Pasquale - non si applica l'art. 1917, co. 3, c.c., mancando la stessa garanzia - debbono rifonderle agli attori, con la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c.; il S alla società assicuratrice) e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE

definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3295/2009 R.G.A.C., promossa da F e I contro P, nella quale venivano chiamati i terzi S e ASSICURAZIONI S.P.A., costituitasi in persona del I.r.p.t., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:

1. condanna il convenuto e S in solido, a pagare a F la somma di euro 2.950,00, oltre I.V.A. se dovuta e come per legge, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (al netto del rimborso delle spese per perizia tecnica), tale alla data del 20.6.2014: tale importo va maggiorato, sino al momento della decisione, della rivalutazione monetaria; spettano, poi, gli interessi legali successivi alla pronunzia della sentenza, sino al pagamento;
2. condanna il convenuto e S in solido, a pagare a F la somma di euro 375,00, oltre I.V.A. e Cassa, se dovute e come per legge, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (spese per perizia tecnica), tale alla data della decisione, oltre agli interessi legali successivi alla pronunzia della sentenza, sino al pagamento;
3. condanna il convenuto e S, in solido, a pagare a la somma di euro 4.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, tale alla data della decisione, oltre agli interessi legali successivi alla pronunzia della sentenza, sino al pagamento;
4. condanna il convenuto e S, in solido, a pagare a L la somma di euro 2.950,00, oltre I.V.A. se dovuta e come per legge, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (al netto del rimborso delle spese per perizia tecnica), tale alla data del 20.6.2014: tale importo va maggiorato, sino al momento della decisione, della


rivalutazione monetaria; spettano, poi, gli interessi legali successivi alla pronunzia della sentenza, sino al pagamento;

5. condanna il convenuto e S _____ in solido, a pagare a I _____ la somma di euro 375,00, oltre I.V.A. e Cassa, se dovute e come per legge, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale (spese per perizia tecnica), tale alla data della decisione, oltre agli interessi legali successivi alla pronunzia della sentenza, sino al pagamento;
6. condanna il convenuto e S _____ in solido, a pagare a L _____ la somma di euro 6.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, tale alla data della decisione, oltre agli interessi legali successivi alla pronunzia della sentenza, sino al pagamento;
7. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
8. condanna il convenuto e S _____ in solido, a rifondere agli attori, con solidarietà attiva, le spese di lite, liquidate in euro 4.835,00 per compensi ed in euro 187,90 per esborsi, nonché le spese di c.t.u. se ed in quanto sostenute, oltre alle spese generali secondo i parametri vigenti, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge; distrazione in favore dei procuratori costituiti degli attori, con solidarietà attiva;
9. condanna S Pasquale a rifondere alla ASSICURAZIONI S.P.A. le spese di lite, liquidate in euro 4.835,00 per compensi, nonché le spese di c.t.u. se ed in quanto sostenute, oltre alle spese generali secondo i parametri vigenti, all'I.V.A. ed alla Cassa come per legge.

Benevento, 21 Agosto 2015

IL GIUDICE

DOTT. LUIGI GALASSO



TRIBUNALE DI BENEVENTO
La presente sentenza è stata
depositata in cancelleria e resa
pubblica oggi: 26.08.2015

